

Una sentenza della Ctr del Lazio tocca principalmente notai, avvocati e ingegneri

Professioni sempre senza Irap

L'autonoma organizzazione è esclusa per principio

DI **BENITO FUOCO**
E **NICOLA FUOCO**

Per alcuni tipi di professionisti l'Irap è sempre esclusa, indipendentemente dall'utilizzo di beni strumentali e/o collaboratori. Nell'esercizio di talune professioni, quali ad esempio l'avvocato, il notaio o l'ingegnere, l'erogazione della prestazione non può prescindere dall'intervento personale del professionista; per cui l'organizzazione, sia essa minimale o consistente, non può concettualmente definirsi «autonoma», non essendo in grado di funzionare da sola e in assenza del titolare. Con queste innovative conclusioni, che si rilevano dalla lettura della sentenza n. 238/01/13 dello scorso 22 aprile, la Ctr del Lazio ha aperto un interessante spiraglio sulla dibattuta questione dell'assoggettamento ad Irap dei redditi dei professionisti.

Il ragionamento del giudice tributario romano è sostanzialmente incentrato sul concetto di organizzazione «autonoma», ossia capace di funzionare da

sola (in assenza del titolare), che è incompatibile, apriori, con lo svolgimento di alcune professioni intellettuali. Richiamando ampiamente i dettami della Corte costituzionale, che ha introdotto il tema con la nota sentenza n. 151 del 2001, la pronuncia laziale riporta che «nell'esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l'esistenza di un'organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all'eventuale utilizzo di una qualsivoglia organizzazione, che non potrà mai essere sostitutiva dell'attività medesima». Il requisito richiesto per l'Irap, osserva la commissione, non riguarda l'organizzazione utilizzata e coordinata dal professionista per rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, bensì l'esistenza di un'organizzazione autonoma rispetto al lavoro del titolare, «capace di personalizzare l'at-

tività svolta e di fornire, come struttura a se stante, la prestazione». In effetti, a seconda del significato che si attribuisce al termine «autonoma», se autonomia vuol dire capacità dell'organizzazione di erogare un servizio indipendentemente dall'intervento del titolare, allora alcune attività professionali (richiamate nella sentenza), quali l'avvocato, il notaio o l'ingegnere, non potranno mai realizzare un tale presupposto. Le attività professionali c.d. «protette», non possono svolgersi in assenza del professionista, abilitato all'erogazione di una prestazione inibita ad altri, indipendentemente dall'organizzazione di cui egli si serve. Organizzazione che può essere «minima o, all'opposto, ampia e sofisticata», ma concettualmente non cambia nulla: non sarà mai autonoma.

—©Riproduzione riservata—

